

**TRIBUNALE DI SAVONA****- Sezione lavoro -**

La signora **Canepa Francesca**, nata a Genova, il 10/05/1970, residente in Vado Ligure, via Grilli 3A, CF CNPFNC70E50D969B, rappresentata e difesa, in forza di procura a margine del presente atto, dall'avv. Sergio Acquilino (cf CQLSRG57T23C443S - FAX 019/8484344 - PEC sergio.acquilino@ordineavvocatisv.it), ed elettivamente domiciliata in Savona, via Garassino 1/5, presso e nello studio del predetto difensore

PREMESSO

1. La Prof.ssa Canepa è docente abilitata per l'insegnamento della classe di concorso A059 (Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria).

2. A decorrere dal 2007, la ricorrente è stata inserita nella graduatoria ad esaurimento (già permanente) della provincia di Savona.

3. La ricorrente, in virtù del suo inserimento nelle predette graduatorie, ha insegnato:

- dal 20/11/2006 al 30/06/2007 presso la Scuola media statale G. Mameli di Albenga

- dal 20/09/2007 al 30/06/2008 presso l'Istituto di I grado "Aycardi-Ghiglieri" di Finale Ligure

- dal 13/09/2008 al 30/06/2009 presso l'Istituto di I grado "Mazzini-Ramella" di Loano

- dal 1/09/2009 al 31/08/2010 presso l'Istituto di primo grado "Mameli-Alighieri" di Albenga

Avv. SERGIO ACQUILINO
acquilino@iurisonline.it
sergio.acquilino@ordineavvocatisv.it

Avv. MONICA BECCHINO
becchino@iurisonline.it
monica.becchino@ordineavvocatisv.it

Avv. MARIO NOBERASCO
noberasco@iurisonline.it
mario.noberasco@ordineavvocatisv.it

Avv. RICCARDA REALINI
realini@iurisonline.it
riccarda.realini@ordineavvocatisv.it

Avv. CLAUDIA NOVELLO
novello@iurisonline.it
claudia.novello@ordineavvocatisv.it

Via Garassino 1/5
17100 SAVONA
Tel. 019/827373-827986
Fax 019/8484344

Esente bollo ex art. 10
Legge n. 533/1973

II ORIGINALE
PER NOTIZIA

PROCURA

Delego l'Avv. Sergio Acquilino a difendermi e rappresentarmi nella presente procedura in ogni stato e grado - anche di appello - sia di cognizione, anche in via riconvenzionale, che di esecuzione, nei procedimenti cautelari connessi, nel giudizio di reclamo e di opposizione autorizzandolo a transigere, conciliare, incassare somme, rilasciare quietanze, farsi sostituire, sottoscrivere l'atto di precepto e le eventuali reitere, chiamare terzi in causa, rinunciare agli atti e gli conferisco ogni altro potere di legge.

Eleggo domicilio nello studio dello stesso in Savona, via Garassino 1/5.
Savona, lì

E' firma autentica

- dal 1/09/2010 al 30/06/2011 presso l'Istituto comprensivo di Cairo Montenotte
- dal 14/09/2011 al 10/06/2012 presso l'Istituto comprensivo di Vado ligure
- dal 17/09/2012 al 20/06/2013 presso l'Istituto comprensivo di Vado ligure
- dal 16/09/2013 al 10/06/2014 presso l'Istituto comprensivo di Vado ligure

4. La Prof.ssa Canepa convive stabilmente, a decorrere dall'anno 2003, con il signor Nicolò Marchica.

La ricorrente ed il signor Marchica hanno una figlia, Anna, di cinque anni.

5. Alla fine del mese di marzo dell'anno 2014, il padre del signor Marchica, Giorgio Marchica, si è gravemente ammalato e, dopo un rapido peggioramento della malattia, il 13/5/2014 è deceduto.

Durante il suo periodo di malattia, il signor Giorgio ha avuto necessità di assistenza continua; assistenza di cui si sono occupati i due figli, Nicolò e la di lui sorella la quale, solitamente, accudiva la nipotina quando la ricorrente ed il compagno si trovavano al lavoro.

La ricorrente, dunque, dalla fine di marzo alla metà di maggio 2014, pur continuando a lavorare, si è dovuta occupare da sola della figlia e della gestione della vita familiare.

6. Nello stesso periodo, inoltre, la Prof.ssa Canepa, oltre al profondo dolore per la malattia del padre del suo compagno, ha condiviso con quest'ultimo la preoccupazione per il suo destino lavorativo essendo egli dipendente della Tirreno Power di Vado Ligure.

7. Con DM n. 235 del 1/4/2014 il Miur ha disposto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per gli aa.ss. 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017.





Secondo quanto disposto dal decreto ministeriale, la domanda di aggiornamento della graduatoria doveva essere presentata entro il 10 maggio 2014, termine successivamente prorogato al 17 maggio.

8. Soltanto in data 15 maggio, ovvero due giorni prima della scadenza del termine, il MIUR ha provveduto ad inviare all'indirizzo di posta elettronica della ricorrente il messaggio con cui veniva resa nota l'imminente scadenza del termine per l'espletamento della procedura di aggiornamento delle graduatorie. Tale messaggio, tuttavia, è stato letto dalla Prof.ssa Canepa soltanto il giorno 19 maggio 2014 in quanto, nei giorni precedenti, il grave lutto che aveva colpito la sua famiglia l'aveva assorbita totalmente, tanto è vero che proprio il 15 maggio era stato celebrato il funerale del signor Marchica.

9. La Prof.ssa Canepa, a quel punto, non potendo più accedere al sistema telematico di presentazione della domanda, ha provveduto all'immediata presentazione all'Ufficio Scolastico per la Regione Liguria, sede di Savona, del modello cartaceo della domanda.

La ricorrente ha allegato alla domanda una comunicazione con cui ha giustificato l'incolpevole ritardo nella presentazione della domanda, accompagnando tale comunicazione da una serie di documentazione, in modo da permettere all'Ufficio di riscontrare la veridicità di tali giustificazioni.

10. Con provvedimento in data 3 giugno 2014, prot. N. 2061/Uff. Grad. il Miur, nella persona del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ambito Territoriale di Savona, ha rigettato la domanda presentata dalla Prof.ssa Canepa, disponendo la definitiva cancellazione della ricorrente dalle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Savona.

11. Il provvedimento di cancellazione della Prof.ssa Canepa dalle graduatorie ad esaurimento emesso dal Ministero convenuto è illegittimo e dovrà pertanto essere annullato ovvero disapplicato, per i seguenti motivi.

* * *

DIRITTO

Preliminarmente pare opportuno un breve richiamo delle norme che regolano la disciplina del sistema di reclutamento del personale scolastico, attese le numerose modifiche che tale disciplina ha subito nel tempo.

Il T.U. relativo alle disposizioni legislative in materia di istruzione (D. Lgs. 16/4/1994 n. 297 e succ. modd.), nel disciplinare il reclutamento del personale docente, all'art. 399 dispone: *“L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnati, mediante concorso per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401....”*

L'art. 401 del medesimo testo unico, più volte modificato, ha stabilito: *“1. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'art. 399, comma 1.*

2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso ed il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia.





Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente....."

E' chiaro, quindi, che, secondo quanto disposto dal complesso di norme sopra riportate, l'aspirante docente risulta già titolare del diritto a ricoprire il ruolo di insegnante dal momento stesso in cui viene inserito nella graduatoria, e questo in quanto il suo inserimento nella graduatoria presuppone già l'avvenuto accertamento della sua idoneità all'insegnamento.

Tale diritto è, infatti, sottoposto alla sola condizione sospensiva che vi sia un posto vacante da ricoprire rispetto alla posizione che egli ricopre in graduatoria. Null'altro.

Ciò è tanto vero che dalle graduatorie provinciali permanenti il Ministero attingeva (ed attinge tutt'ora), non solo per le assunzioni a tempo indeterminato, ma altresì per l'assegnazione di supplenze annuali e per quelle temporanee sino al termine delle attività didattiche.

La trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento non ha mutato nulla sotto tale profilo.

L'art. 1, comma 605, della legge n. 296 del 27/12/2006, emanato nell'ambito della riforma del sistema scolastico, ed in particolare delle modalità di reclutamento del personale ha, infatti, previsto: *"Per meglio qualificare il ruolo e l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o più decreti del Ministero della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:.....c) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da*

verificare annualmente, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, circa la concreta fattibilità dello stesso, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente.....Con effetto dalla data di entrata in vigore della presene legge le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n.97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento.....”

La *ratio* della norma citata è, dunque, quella di procedere ad una graduale stabilizzazione del personale precario, ponendo fine ad un sistema di reclutamento basato, se pur parzialmente, sulle graduatorie permanenti.

Anche a tal fine, le graduatorie ad esaurimento sono sottoposte ad un periodico aggiornamento triennale, la cui procedura è disciplinata con decreto ministeriale.

La procedura di aggiornamento per il triennio 2014/2015 al 2016/2017, è stato disciplinata dal D.M. 1/4/2014 che, all'art. 1, comma 1, prevede: “*Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (di seguito, per semplicità denominata IV) delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, può chiedere:*

- a) la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria;*
- b) la conferma dell'iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa.*

A norma dell'art 1, comma 1-bis del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, la permanenza, a pieno titolo o con



riserva, nelle graduatorie ad esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi con le modalità ed i termini di cui al successivo art. 9. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria.”

Sulla base di tale norma, il Miur ha, quindi, rigettato la domanda presentata dalla ricorrente oltre il termine fissato dal decreto, disponendo la definitiva cancellazione della prof.ssa Canepa dalla graduatoria provinciale relativa alla sua classe di insegnamento.

In realtà, tale disposizione normativa (già presente nei DDMM n. 42/2009 e n. 44/2011 che avevano disciplinato la procedura di aggiornamento delle graduatorie per i periodi precedenti), contrasta apertamente con quanto disposto in materia di aggiornamento dall'art. 1, comma 1 bis, del D.L. 7/4/2004 n. 97.

La citata disposizione di legge, prevede che: ***“Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione”.***

Orbene, è dunque evidente che tale disposizione di legge, richiamata nello stesso DM 1/4/2014 (e, comunque, mai abrogata), prevede la possibilità per l'aspirante docente già presente in graduatoria, di rimediare alla sua

cancellazione per omessa presentazione della domanda, presentandone una nuova.

Il legislatore ha voluto, così, prestare particolare tutela all'aspirante docente il quale, avendo già in precedenza occupato un posto in graduatoria, era già titolare del diritto all'assunzione (diritto, si ribadisce, condizionato non già da una discrezionale valutazione da parte dell'Amministrazione della sua idoneità all'insegnamento, bensì dalla sua posizione nella graduatoria e dalla sussistenza di un posto disponibile).

Correttamente, quindi, la norma citata prevede che in caso di reinserimento nella graduatoria l'aspirante docente recuperi lo stesso punteggio già maturato al momento della sua cancellazione.

Tornando al caso di specie, la Prof.ssa Canepa ha presentato la propria domanda di aggiornamento/permanenza nella graduatoria non appena le proprie vicende personali le hanno permesso di farlo e, comunque, antecedentemente la pubblicazione delle graduatorie aggiornate.

A fronte della sua impossibilità ad adempiere alle formalità richieste dalla procedura di aggiornamento nei termini fissati, la ricorrente, in forza della suddetta disposizione di legge, una volta giustificato il proprio impedimento, avrebbe dovuto essere rimessa in termini per poter regolarizzare la sua posizione e rimanere nella graduatoria.

Si osservi che lo stesso DM più volte citato, prevede, all'art. 10, che antecedentemente alla pubblicazione delle graduatorie, le domande presentate in forma incompleta o parziale possano essere regolarizzate attraverso l'assegnazione all'aspirante di un termine perentorio per la regolarizzazione.



Lo stesso termine avrebbe dovuto essere assegnato alla prof.ssa Canepa che, si ribadisce, aveva ampiamente giustificato il proprio impedimento a manifestare tempestivamente la sua volontà di rimanere nella graduatoria.

D'altronde, la riforma del sistema di reclutamento del personale, di cui fa parte la normativa che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento ha l'espresso fine di procedere ad una stabilizzazione del personale scolastico precario ed evitare che se ne crei di nuovo.

Un'interpretazione restrittiva dell'art. 1 del D.M. più volte citato, che preclude agli aspiranti docenti in attesa da anni di un'assunzione, di rimediare ad un incolpevole ritardo nella presentazione della domanda di permanenza (e non già di inserimento ex novo) nella graduatoria, contrasterebbe non solo con la lettera dell'art. 1, comma 1bis, della Legge 143/2004, ancora in vigore, ma snaturerebbe la stessa finalità delle graduatorie ad esaurimento così come regolamentate dalle disposizioni di legge sopra riportate.

Si osservi, inoltre, che il D.M. 27 marzo 2000, n. 123, (anch'esso espressamente richiamato dal DM1/4/2014), che per primo ha regolamentato le modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti, all'art. 14 "*Disposizioni transitorie e finali*", prevede espressamente al comma 1. che "*I termini e le modalità per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie permanenti, di aggiornamento del punteggio per i nuovi titoli acquisiti e di trasferimento ad altra provincia sono definiti con decreto del Ministero della pubblica istruzione improntato a criteri di semplificazione e snellimento delle procedure amministrative e degli adempimenti da parte degli aspiranti medesimi.*"

Se è vero che l'adozione di procedure basate sull'utilizzo di sistemi informatici e tecnologici costituisce uno snellimento delle procedure amministrative per l'Amministrazione, non sempre costituisce, invece, una semplificazione per gli aspiranti docenti, i quali, sovente, cadono vittime di errori o disattenzioni incolpevoli dovute anche ad una scarsa formazione sulle modalità di espletamento tali procedure.

La stessa Amministrazione riconosce la difficoltà degli utenti a rapportarsi con questo nuovo sistema. A seguito delle numerose segnalazioni pervenute al Miur circa le difficoltà a gestire la procedura informatica di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, con nota del 30/05/2014, prot. 5541, l'Amministrazione convenuta ha disposto di ritenere accolte le richieste di assistenza pervenute dopo il termine di scadenza del 17 maggio e non oltre il 23 maggio: *“previa dimostrazione del disagio tecnico subito nella suddetta giornata del 17 maggio.”*, disponendo altresì quanto segue: *“Si ritiene, inoltre, in ragione della complessità e della novità della procedura, che possano essere prese in considerazione, previa compilazione del fa-simile del modello 1 di domanda allegato al DM n. 235 del 1 aprile 2014, anche le istanze inserite ma non inoltrate, ivi comprese quelle degli aspiranti che in fase di rettifica di una domanda precedentemente inoltrata abbiano ommesso di effettuare un nuovo inoltro.”*

L'Amministrazione ha, quindi, previsto la possibilità per gli aspiranti docenti che avevano incolpevolmente ommesso di inviare telematicamente la domanda nei termini, di presentarla anche successivamente in forma cartacea.

A nulla varrebbe rilevare che tale facoltà è stata prevista soltanto nel caso in cui il mancato invio sia dipeso da problemi di natura informatica. Soltanto





riconoscendo tale facoltà a tutti gli aspiranti docenti che – per ragioni indipendenti dalla loro volontà di qualunque natura esse siano – non hanno potuto attivare la procedura informatica prevista dal citato DM nei termini previsti, si possono ritenere rispettati i principi di parità di trattamento, correttezza e buona fede che devono ispirare lo svolgimento della procedura in esame.

Per tutte le ragioni esposte, dunque, il provvedimento di rigetto della domanda di aggiornamento/permanenza nelle graduatorie ad esaurimento presentata dalla ricorrente, è illegittimo e meritevole di annullamento e/o disapplicazione, con conseguente diritto della ricorrente ad essere reintegrata nella graduatoria nella posizione corrispondente al punteggio maturato alla domanda di aggiornamento o, in subordine, nella posizione precedentemente ricoperta.

* * *

Tutto ciò premesso, la Prof.ssa Canepa Francesca, come sopra difesa, rappresentata e domiciliata

CHIEDE

che la S.V. Ill.ma, previa ammissione delle prove dedotte e di quelle ritenute più utili ed opportune, voglia fissare l'udienza di discussione della causa al fine di poter accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta:

a) accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento emesso dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria – Ambito Territoriale di Savona, in data 3/6/2014, prot. n.

2061/Uff. Grad., con cui è stata rigettata la domanda presentata dalla ricorrente per l'aggiornamento/permanenza nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Savona, relative alla classe di concorso A059, per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, e con cui è stata disposta la definitiva cancellazione della ricorrente dalle graduatorie stesse;

b) dichiarare il diritto della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Savona, relative alla classe di concorso A059, per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e, conseguentemente, previa disapplicazione del provvedimento di cancellazione, condannare il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca a collocare la ricorrente nelle predette graduatorie da cui è stata cancellata, nella posizione corrispondente al punteggio maturato alla data della domanda di aggiornamento/permanenza o, in subordine, in quella dalla stessa già ricoperta alla data della domanda di aggiornamento/permanenza;

c) vinte le spese ed i compensi di giudizio oltre spese generali ed oneri di legge.”

Si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminato.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che, in base al valore della controversia, è dovuto il contributo nella misura di € 259,00. Tuttavia, poiché la ricorrente ed i componenti del suo nucleo familiare possiedono un reddito inferiore ad € 34.107,72, il contributo unificato non è dovuto.

* * *

Le comunicazioni relative al presente procedimento possono essere effettuate anche tramite telefax al numero 019/8484344 oppure a mezzo di posta



elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata
sergio.acquilino@ordineavvocatisv.it.

* * *

In via istruttoria: si chiede l'ammissione, quali capi di prova, per testimoni, delle circostanze di cui in narrativa, premessa l'espressione "vero che", oltre a quelli ritenuti più utili ai fini di giustizia e quelli eventualmente capitolati in ragione delle difese avversarie.

Si indicano a testi i signori:

- Marchica Nicolò
- Marchica Giovanna

* * *

Si chiede che il Giudice, ove d'uopo, voglia ordinare all'Amministrazione Scolastica convenuta la documentazione relativa alla domanda di aggiornamento/permanenza nelle graduatorie provinciali ad esaurimento presentata dalla Prof.ssa Canepa Francesca.

Si producono i seguenti documenti:

1. Provvedimento del 3/6/2014, prot. n. 2061/Uff. Grad
2. Lettera Prof.ssa Canepa/Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria del 28/5/2014
3. Modulo di domanda di aggiornamento- permanenza- trasferimento- conferma- scioglimento riserva per gli aass 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 del 28/5/2014
4. Dichiarazione sig. Marchica Nicolò del 28/5/2014
5. Certificato di dimissione sig. Marchica Giorgio

6. Certificato ASL2 del 27/5/2014
7. Certificato di morte sig. Marchica Giorgio
8. D.M. 27/3/2000 n. 123
9. D.M. 1/4/2014 n. 235
10. Nota Miur del 30/5/2014 n. 5541 prot.
11. Sentenza Tribunale di Pistoia – Giudice del lavoro n.17/2014
12. Autocertificazione della situazione reddituale

Savona, 22 agosto 2014



Avv. Sergio Acquilino

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read "Sergio Acquilino".

TRIBUNALE DI SAVONA DEPOSITATO
26 AGO 2014
IL COLLABORATORE

A handwritten signature in black ink, appearing to read "S. Mosca", written over the bottom section of the stamp.

g. n. 948/14

TRIBUNALE DI SAVONA

Lavoro e Previdenza



Presidente di Sezione dr. Meloni

Ho il ricorso che precede ed esaminati gli atti allegati;
siti gli artt. 409 e segg. c.p.c.;

FISSA

sessi e per gli effetti di cui all'art. 420 c.p.c l'udienza del 16/12/2014 alle

ore 10,15 NANTI la Dr. E. BAISI

La parte convenuta a costituirsi in giudizio nei modi e nei termini di cui all'art. 416 c.p.c.,
(entro 10 gg. prima dell'udienza) con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini
applicabile decadenze di cui all'art. 416, 2° e 3° co. C.P.C.

Savona, 27/08/2014

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Il Funzionario Giudiziario
Edi Grossi

IL PRESIDENTE F.F.



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Savona, 28/8/14

Funzionario Giudiziario
Edi Grosso

ACQUILINO REALINI S.p.A.
Via Garibaldi, 1/5 17100 Savona
Tel. 019.827137 Fax 019.848434
CANTIERI GENERALI S.p.A. - VERASCO

RELATA DI NOTIFICA

ADDI' in SAVONA

A richiesta dell'Avv. Sergio Acquilino, ut supra, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche ed Esecuzioni presso il Tribunale di Savona - ho notificato copia di quanto sopra a:

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA in persona del Ministro pro tempore - domiciliata per legge presso l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO - Viale Brigate Partigiane, 2 - 16129 GENOVA e ciò

A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE A NORMA
DI LEGGE DA

A - 2 SET. 2014

UFFICIO POSTALE
DI GIUSEPPE VINCENZO
UFFICIALE GIUDIZIARIO
TRIBUNALE DI SAVONA

- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA - AMBITO TERRITORIALE DELLA LIGURIA - AMBITO TERRITORIALE DI SAVONA - in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in C.so Italia, 1 - 17100 Savona e ciò

a mani dell'impiegato ivi addetto
sig. *Ma Boagno* *Alessandro*
incaricato al ritiro.

w 02/9/14

UFFICIALE GIUDIZIARIO F4
TRIBUNALE DI SAVONA
MASSERI Rita

ACQUILINO
REALINI
Garzino 15 17100 Savona
Tel. 019/27986 Fax 019/27986

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER LA LIGURIA
AMBITO TERRITORIALE DI SAVONA
C.so Italia, 1 - 17100 SAVONA

N° **0220A** del cronologico **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di **12 SET 2014**
 diretto a **Ministero del Lavoro, della Previdenza Sociale e della Previdenza in persona del funzionario**
domiciliata per legge dell'Avvocatura distrettuale del Stato di Genova **tipo Genova**

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO

Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il

Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita)

Destinatario persona giuridica (1)

Curatore fallimentare (2)

Domiciliatario (3)

Familiare convivente (4)

Addetto alla casa (5)

Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6)

Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7)

Delegato dal direttore del (8)

Delegato dal comandante del (corpo e reparto)

RICEVUTA -
Ufficio dello Stato di Genova
02/09/2014
W. B. D.

(firma del destinatario o della persona abilitata)

Analfabeta Impossibilitato a firmare

Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna

Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. **12914** del **12/09/2014**
 (data e firma dell'addetto al recapito)

MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO

PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO

del plico di firmare il registro di consegna (9)

PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA

Sig.
 in qualità di (10)

del plico di firmare il registro di consegna

affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)

immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)

PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO

e mancanza inidoneità delle persone abilitate

affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)

immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)

PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO

PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO

spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del

sottoscrizione dell'addetto al recapito data
 firma

RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO

data

(firma del destinatario o di un suo delegato)

(controfirma dell'impiegato postale)

Bollo da apporre all'atto della consegna

(1) Qualità rivestita dal rappresentante legale.
 (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata.
 (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio.
 (4) Padre, moglie, nipote, ecc.
 (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa.
 (6) Segretario, dipendente, ecc.
 (7) Via, piazza, corso, n°.
 (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc.
 (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato.
 (10) Vedi note (4) (5) (7) (8).
 (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo.
 (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche.
 (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.

Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziarli/Administrativi

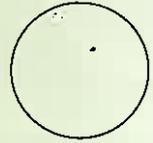
CANEPAF

AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con raccomandata

N°

(Vedi avvertenze per gli uffici)

Bollo dell'ufficio
di partenza



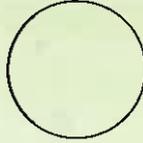
ESENTE BOLLO ED IMPOSTA
DI OGNI GENERE
EX ART. 19 L. 533/73.

AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE

L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

Mod.04100A - EP2054/EP2055 - Modello 23L - Ed.12/10 - St.[3]

Bollo dell'ufficio
di distribuzione



AVVISO DI RICEVIMENTO

da restituire a:

(compilare in stampatello maiuscolo)

AG



76600930854-4

67

STUDIO LEGALE
ACQUILINO BECCHINO NOBERASCO
REALINI NOVELLO
Via Garassino, 1/5 17100 SAVONA
Tel. 019.827373/827986 Fax 019.8484344